



UILTRASPORTI

IL SINDACATO DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI

STATUTO

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO NAZIONALE
NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2017 A ROMA (RM)

E

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO NAZIONALE
NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2017 A ROMA (RM)



INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UILTRASPORTI

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE

ART. 2 SCOPI

ART. 3 COMPITI

ART. 4 ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI

ART. 5 ISCRIZIONE ED ADESIONE ALLA UILTRASPORTI

ART. 6 DIRITTI DEGLI ISCRITTI

ART. 7 DIRITTI DEGLI ADERENTI

ART. 8 CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

ART. 9 RESPONSABILITÀ

PARTE SECONDA - STRUTTURA DELLA UILTRASPORTI

TITOLO I - ORGANISMI DI BASE

ART. 10 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

ART. 11 GRUPPO AZIENDALE UILTRASPORTI

ART. 12 COMPITI DEL GAU

ART. 13 PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI DI BASE

TITOLO II - UILTRASPORTI TERRITORIALE

ART. 14 LA UILTRASPORTI TERRITORIALE

ART.15 COMPITI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIAL

ART.16 RESPONSABILITÀ'DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

ART 17 ORGANI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE



ART.18 CONGRESSO DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

ART. 19 CONSIGLIO TERRITORIALE

ART. 20 ESECUTIVO TERRITORIALE

ART. 21 COMPITI DELLA SEGRETERIA TERRITORIALE

ART. 22 IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 23 UILTRASPORTI TERRITORIALI DI PICCOLE DIMENSIONI

TITOLO III - UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 24 UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 25 COMPITI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 26 RESPONSABILITÀ DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 27 ORGANI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 28 CONGRESSO REGIONALE UILTRASPORTI

ART. 29 ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 30 CONSIGLIO REGIONALE UILTRASPORTI

ART. 31 ESECUTIVO REGIONALE

ART. 32 LA SEGRETERIA REGIONALE

ART. 33 IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 34 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

ART. 35 IL TESORIERE

ART. 36 COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

TITOLO IV - UILTRASPORTI NAZIONALE

ART. 37 UILTRASPORTI NAZIONALE

ART. 38 AUTONOMIA DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE



ART. 39 ORGANI DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE

ART. 40 CONGRESSO NAZIONALE

ART. 41 TESI CONGRESSUALI

ART. 42 DISCUSSIONE CONGRESSUALE

ART. 43 RELAZIONE DELLA SEGRETERIA

ART. 44 ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 45 ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 46 COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 47 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 48 SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 49 IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 50 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

ART. 51 IL TESORIERE

ART. 52 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 53 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

PARTE TERZA - NORME GENERALI

ART. 54 DEMOCRAZIA INTERNA

ART. 55 INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI

ART. 56 INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

ART. 57 RAPPORTI TRA LA UILTRASPORTI E LE SUE STRUTTURE

ART. 58 INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI

ART. 59 RISPETTO DELLO STATUTO

ART. 60 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 61 LIMITI DI ETÀ' E DI MANDATO



PARTE QUARTA - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 62 VALIDITÀ' E MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 63 RIFERIMENTO STATUTO UIL

ART. 64 INDEROGABILITÀ DELLE NORME

ART. 65 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 66 NORME TRANSITORIE



PARTE PRIMA PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UILTRASPORTI

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE

La Uiltrasporti è l'Organizzazione, aderente alla UIL, democratica ed unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende di trasporto e dei servizi di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione proclamata al vertice Europeo di Nizza.

La Uiltrasporti è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La Uiltrasporti aderisce alla International Worker's Federation (I.T.F.) e alla European Transport Federation (E.T.F.)

La Sede della Uiltrasporti è in Roma.

ART. 2 SCOPI

La Uiltrasporti si prefigge i seguenti scopi:

- a) realizzare nella categoria le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- b) promuovere il benessere sociale nella categoria perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- e) consolidare il progetto del Sindacato dei Cittadini perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- d) realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle iniziative e delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- e) rafforzare la coesione sociale affermando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti e dei servizi ausiliari e complementari, oltre che al lavoro, anche alla salute, alla sicurezza, all'istruzione e formazione permanente, ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- f) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- g) favorire nel settore dei trasporti e dei servizi ausiliari e complementari la coesione internazionale del mondo del lavoro e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; sviluppare nella categoria la solidarietà e la cooperazione con i Sindacati, le lavoratrici ed i lavoratori degli altri Paesi;
- h) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e nella società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del Sindacato;



i) favorire l'integrazione sociale delle lavoratrici e dei lavoratori, anche immigrati, operanti nella categoria per rappresentarne i bisogni fondamentali;

j) perseguire tutti gli scopi che la UIL si prefigge, sia quelli indicati statutariamente sia quelli confederalmente deliberati.

ART. 3 COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la Uiltrasporti intende:

a) organizzare le lavoratrici ed i lavoratori e guidarli nelle lotte per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;

b) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria;

e) favorire l'adesione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;

d) darsi un assetto organizzativo capace di attuare il coordinamento dell'azione delle strutture dell'Organizzazione e di dirigerne le iniziative e le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli Organi della Uiltrasporti e della UIL;

e) agire come una componente della struttura a rete della UIL, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni della Uiltrasporti con le articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;

f) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della Uiltrasporti e della UIL che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria e che accettino i principi del presente Statuto;

g) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione dei lavoratori della categoria nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;

h) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;

i) far crescere la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale;

j) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche direttamente, iniziative e forme organizzative;

k) stipulare i contratti collettivi ed integrativi di lavoro, nonché negoziare la regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, dei lavoratori del trasporto e dei servizi ausiliari e complementari rappresentati;



l) promuovere ed incentivare il Movimento Cooperativistico nel comparto con gli opportuni e necessari collegamenti con il Movimento sindacale;

m) curare i contatti con le Organizzazioni sindacali degli altri Paesi ed in particolare con quelle aderenti alla I.T.F., alla E.T.F.;

n) conseguire una sempre maggiore omogeneità contrattuale ed una sempre più efficiente e solida struttura organizzativa nella quale tutte le lavoratrici ed i lavoratori del comparto si possano identificare;

o) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "non-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la Uiltrasporti può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate o partecipanti. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi. Per questo la Uiltrasporti si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La Uiltrasporti, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

ART. 4 ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI

Ogni sede Uiltrasporti di qualsiasi livello è il luogo dove tutti gli iscritti possono rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione.

La Uiltrasporti considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.

1) Salvo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale in materia di formazione, tutte le strutture della Uiltrasporti, di qualsiasi livello, sono tenute a utilizzare, valorizzare al massimo gli Enti, Associazioni, Istituti e Società promossi dalla Confederazione per fruire dei loro servizi.

2) I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura Uiltrasporti non possono promuovere od utilizzare per sé e per gli iscritti alla Uiltrasporti, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel presente articolo, Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società di servizio o Istituti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno all'Organizzazione e costituendo esplicita violazione dello Statuto Confederale, sono obbligatoriamente soggette ad uno dei provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso. In caso di recidiva viene disposto, obbligatoriamente, il provvedimento previsto al punto d) dell'art. 50 dello Statuto UIL.



ART. 5 ISCRIZIONE ED ADESIONE ALLA UILTRASPORTI

Possono essere iscritti alla Uiltrasporti tutte le lavoratrici ed i lavoratori che svolgono la loro attività nel comparto dei trasporti e dei servizi.

L'iscrizione alla Uiltrasporti avviene tramite la tessera della categoria rilasciata alle lavoratrici e ai lavoratori dalla Struttura Nazionale che stabilisce l'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione.

La qualità di iscritto si dimostra mediante il possesso della tessera Confederale dell'anno in corso e attraverso la documentazione dell'avvenuto pagamento del contributo sindacale nelle forme e nelle quantità decise dalla Uiltrasporti.

La tessera della UIL è rilasciata dalla Uiltrasporti Nazionale e consegnata di norma dalle strutture territoriali/aziendali.

L'adesione alla Uiltrasporti può altresì avvenire in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione realizzati sia dalla Uiltrasporti Nazionale d'intesa con la Confederazione, sia dalla Confederazione d'intesa con la Uiltrasporti Nazionale, quando l'Organizzazione aderente presenti affinità settoriali.

Alle iscritte e agli iscritti delle Associazioni che aderiscono alla Uiltrasporti in seconda affiliazione viene rilasciato l'attestato di adesione.

Il contributo di adesione e la ripartizione delle relative quote sono stabiliti, con apposita delibera, dalla Uiltrasporti Nazionale d'intesa con la Confederazione.

ART. 6 DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti alla Uiltrasporti, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento stabilite dalla Confederazione e dalla Uiltrasporti, nel rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione e che non risultino iscritti od aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali, hanno il diritto di:

- a) essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne della Uiltrasporti;
- b) essere candidabili per le strutture della Uiltrasporti e della UIL, salvo quanto previsto in materia dai successivi articoli 55 e 56 e dalle esclusioni previste dalle norme contenute nel presente Statuto nelle liste Uiltrasporti, per le elezioni di RSU, CAE, RLS, RLST e RLSS o nella nomina delle RSA;
- c) partecipare alla formazione delle scelte della Uiltrasporti;
- d) essere designati a rappresentare la Uiltrasporti in attività, strutture o Enti esterni;
- e) usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della Tessera della Uiltrasporti;
- f) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

ART. 7 DIRITTI DEGLI ADERENTI

Tutti gli aderenti alla Uiltrasporti per mezzo di Attestato hanno il diritto di:

- a) essere informati sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione;



b) partecipare alle forme associative della Uiltrasporti finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;

c) di accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dalla Uiltrasporti e dalla UIL;

d) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Gli aderenti possono partecipare alle attività congressuali delle Uiltrasporti nel territorio senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 8 CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

Tutti gli iscritti e gli aderenti alla Uiltrasporti sono tenuti al regolare versamento dei contributi associativi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero degli iscritti in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa.

Gli iscritti non in regola con il pagamento dei contributi non hanno diritto al voto, né sono eleggibili.

Tutti gli iscritti, ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive di organismi di base ed organi di categoria a tutti i livelli, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello della UIL e ad applicare le decisioni assunte dai competenti organi di categoria e confederali.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

La Uiltrasporti Nazionale, le Uiltrasporti Regionali, le Uiltrasporti Territoriali sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla UIL; godono di autonomia gestionale economica e politico-organizzativa come previsto dal presente Statuto e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

Le varie strutture rispondono delle obbligazioni assunte con il proprio fondo comune formato anche dagli avanzi di gestione dei vari esercizi. Il fondo comune di ogni struttura costituisce il proprio patrimonio separato rispetto alle strutture di livello superiore.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, sono imputabili rispettivamente alla Uiltrasporti Nazionale, alle Uiltrasporti Regionali, alle Uiltrasporti Territoriali che le hanno contratte. La Uiltrasporti Nazionale non risponde a qualsiasi titolo o causa di tali obbligazioni contratte dal livello Regionale o Territoriale nonché di obbligazioni assunte da Associazioni aderenti in seconda affiliazione.

La Uiltrasporti Nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Uiltrasporti Nazionale a favore di strutture, costituiscono attività di assistenza propria della Uiltrasporti senza assunzione di corresponsabilità.



Tutte le strutture della Uiltrasporti ed eventuali Associazioni ad essa aderenti in seconda affiliazione, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenuti al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissato dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e ad uniformarsi alle clausole previste nel precedente art. 3, comma 1. Lettera o) e comma 2).

Il Segretario Generale ed il Tesoriere delle strutture Uiltrasporti ai vari livelli, sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale.

PARTE SECONDA STRUTTURA DELLA UILTRASPORTI

TITOLO I ORGANISMI DI BASE

ART. 10 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si realizza l'organizzazione dell'azione sindacale. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale; la sua attività si esplica sulla base delle norme contenute nel presente Statuto e nell'allegato Regolamento di Attuazione.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della Uiltrasporti tramite l'Assemblea degli iscritti sono regolati dalle Uiltrasporti Territoriali tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione e delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

ART. 11 GRUPPO AZIENDALE UILTRASPORTI

L'organismo di base tramite il quale si esprime la presenza organizzata della Uiltrasporti e della UIL sui luoghi di lavoro è il Gruppo Aziendale Uiltrasporti (GAU).

Attraverso il GAU, il lavoratore si iscrive alla Uiltrasporti, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea degli iscritti, i propri rappresentanti al Congresso della Uiltrasporti Territoriale.

L'organo direttivo del Gruppo Aziendale Uiltrasporti viene eletto dall'Assemblea degli iscritti; di esso fanno parte di diritto le delegate ed i delegati Uiltrasporti eletti nelle RSU, nei CAE, nelle RLS ed i componenti della RSA.

ART. 12 COMPITI DEL GAU

L'organo direttivo dell'organismo di base è il primo livello di presenza organizzata della Uiltrasporti e della UIL e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della Uiltrasporti e della UIL ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio della UIL e attraverso l'attività dei delegati Uiltrasporti;



e) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;

d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;

e) predispone, d'intesa con la Struttura Territoriale di categoria, le liste dei candidati Uiltrasporti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti per l'elezione e la nomina dei delegati delle RSU, dei CAE, delle RLS, RLST E RLSS, nonché la proposta di candidatura per le RSA.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 13 PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI DI BASE

Oltre che le Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 19 della legge 300/1970, la Uiltrasporti promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST) e quelli di Sito (RLSS) ed i Comitati Aziendali Europei (CAE) che, laddove costituite nel rispetto delle leggi e degli accordi interconfederali vigenti, svolgono i compiti loro assegnati dagli accordi stessi o da quelli intersindacali e di comparto.

TITOLO II UILTRASPORTI TERRITORIALE

ART.14 LA UILTRASPORTI TERRITORIALE

La Uiltrasporti Territoriale esprime l'unità organizzativa e politica degli iscritti nell'ambito del proprio territorio.

La Uiltrasporti Territoriale ha, di norma, la sede nella località ove trovasi quella della Camera Sindacale Territoriale. L'Esecutivo Territoriale può deliberare la scelta di una località diversa, purché questa sia motivata da effettive esigenze e sia concordata con la Uiltrasporti Regionale.

Nell'ambito dei processi organizzativi finalizzati alla aggregazione ed ottimizzazione delle sedi congressuali, saranno mantenuti presidi territoriali Uiltrasporti, gestiti su delega della Segreteria della Uiltrasporti competente in quanto non sedi congressuali.

ART. 15 COMPITI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

La Uiltrasporti Territoriale svolge i seguenti compiti:

a) promuovere ed organizzare l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria nel territorio in cui opera, raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;

b) attuare sul territorio le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello regionale;

c) mantenere sistematici rapporti con la Uiltrasporti Regionale e con la Camera Sindacale Territoriale;

d) organizzare la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;



- e) provvedere agli studi ed alla documentazione necessaria per illustrare i problemi particolari e generali che interessano le lavoratrici ed i lavoratori della categoria, come pure la situazione socio-economica e sindacale del territorio;
- f) coordinare l'attività degli organismi di base e delle strutture Uiltrasporti presenti nel proprio ambito territoriale;
- g) elaborare, definire e gestire con il contributo dei Gruppi Aziendali la contrattazione di secondo livello, sia aziendale che territoriale, nel quadro delle direttive regionali e nazionali e degli obiettivi più generali del movimento;
- h) d'intesa con la Segreteria della Uiltrasporti Regionale e sentita la Camera Sindacale Territoriale, dichiarare, sospendere o revocare le azioni di sciopero nell'ambito territoriale di competenza;
- i) favorire e coordinare la partecipazione delle aderenti e degli aderenti in seconda affiliazione alla vita dell'Organizzazione;
- j) realizzare le politiche per il proselitismo;
- k) favorire l'utilizzo dei servizi UIL da parte delle lavoratrici e dei lavoratori e più in generale dei cittadini.

ART. 16 RESPONSABILITÀ' DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

La Uiltrasporti Territoriale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su deliberazione e mandato della Segreteria Territoriale.

La struttura risponde davanti a terzi e in giudizio solo ed esclusivamente con le proprie risorse economiche e patrimoniali.

ART. 17 ORGANI DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

Sono organi della Uiltrasporti Territoriale:

- il Congresso;
- Il Consiglio Territoriale;
- L'Esecutivo Territoriale, se previsto;
- la Segreteria;

ART. 18 CONGRESSO DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

Hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, al Congresso della Uiltrasporti Territoriale tutti i delegati eletti nelle assemblee di base.

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività della Uiltrasporti Territoriale sulla base della relazione della Segreteria, le Tesi organizzative relative alla propria funzione nel territorio nonché le Tesi politiche e contrattuali della Uiltrasporti Nazionale proposte per il dibattito Congressuale;
- b) approvare la mozione finale;
- c) eleggere il Consiglio Territoriale;



d) eleggere secondo le norme emanate dalle strutture competenti i delegati per:

- Congresso della Uiltrasporti Regionale;
- Congresso della Camera Sindacale Territoriale.

ART. 19 CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale è l'organo di direzione della Uiltrasporti nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali della Uiltrasporti e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

a) elegge al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:

- il Segretario Generale;
- il Segretario Generale aggiunto, se previsto;
- la Segreteria;

b) assume e realizza gli orientamenti della Uiltrasporti Regionale per la politica dei servizi e le politiche organizzative;

c) dibatte le politiche sindacali specifiche del proprio territorio;

d) convoca il Congresso Territoriale sulla base delle norme contenute nel Regolamento congressuale.

Il Consiglio Territoriale è edotto dal Segretario Generale Territoriale in merito alle poste di spesa sostenute nell'esercizio finanziario precedente e esprime le indicazioni sulle politiche d'investimento inerenti il proprio territorio.

La composizione del Consiglio territoriale ed i relativi criteri di convocazione e funzionamento dello stesso sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 20 ESECUTIVO TERRITORIALE

Laddove, anche a seguito dell'aggregazione delle strutture per effetto della consistenza, fosse necessario eleggere l'Esecutivo territoriale, tale organismo sarà composto con il criterio definito dal Regolamento di Attuazione.

L'Esecutivo Territoriale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Territoriale e risponde ad esso della sua attività.

Qualora eletto l'Esecutivo territoriale si riunisce, di norma, due volte all'anno ed ogni qualvolta la Segreteria Territoriale lo ritiene necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.

L'Esecutivo potrà, al suo interno, articolarsi in commissioni, permanenti o per specifiche problematiche, coordinate dai componenti della Segreteria secondo le specifiche competenze.

ART. 21 COMPITI DELLA SEGRETERIA TERRITORIALE

La Segreteria Territoriale provvede alla esecuzione delle decisioni dell'Esecutivo/Consiglio Territoriale, assicura l'attività Uiltrasporti e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, sottoponendo,



per problemi di competenza dell'Esecutivo/Consiglio stesso, alla prima riunione utile dell'Organismo la ratifica delle deliberazioni assunte.

E' composta dal Segretario Generale e da un massimo di cinque Segretari Territoriali, provvede alla attribuzione nel suo interno degli incarichi operativi.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Territoriale ed all'Esecutivo Territoriale.

Sono compiti della Segreteria Territoriale:

a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con la Uiltrasporti Nazionale, con la Uiltrasporti Regionale, con la Camera Sindacale Territoriale della Uil, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione Confederale presenti nel territorio di propria competenza;

b) assicurare la corretta ed equilibrata gestione economico finanziaria della struttura;

c) assicurare la guida delle attività dei Dipartimenti, se previsti, e degli Uffici della Struttura Territoriale coordinandone l'attività nei vari settori;

d) assicurare, in raccordo con i Gruppi Aziendali Uiltrasporti, la redazione e l'aggiornamento dell'anagrafe degli iscritti;

e) proporre agli organi competenti le candidature dei rappresentanti della Uiltrasporti per gli Enti e gli Istituti di emanazione categoriale e per tutti gli incarichi di carattere esterno incidenti nel territorio di propria competenza;

f) garantire il rispetto del Codice Etico della Uiltrasporti e osservare le modalità stabilite dal manuale delle procedure Uiltrasporti.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della Uiltrasporti.

La Segreteria può mettere a disposizione di ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Di tale budget è responsabile il Segretario Territoriale avente delega di rappresentanza del settore.

La determinazione del budget, le modalità di funzionamento e di gestione del medesimo sono definite da uno specifico regolamento emanato dalla Segreteria Territoriale.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture del proprio territorio e prendervi la parola.

La Uiltrasporti Territoriale formalizza le rappresentanze Uiltrasporti nelle strutture unitarie di base ed a livello Territoriale.

Laddove si ritenessero necessari, la Segreteria Territoriale nomina i Dipartimenti Territoriali su proposta del Segretario con delega al settore e sentito l'orientamento prevalente della categoria.

I Dipartimenti sono una istanza operativa attraverso la quale si articola la Struttura Territoriale per lo svolgimento della sua attività.

I Dipartimenti operano in stretto contatto con la Segreteria Territoriale.



La Segreteria provvedere alla formalizzazione all'interno ed all'esterno della costituzione dei Dipartimenti.

La composizione dei Dipartimenti, in quanto istanza operativa, deve essere la più snella possibile e rispondente agli obiettivi di funzionalità e professionalità.

I Dipartimenti, nell'esercizio delle loro attività, operano collegialmente.

ART. 22 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la Uiltrasporti Territoriale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Territoriale sostituisce, in caso di assenza impedimento, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

È facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 23 UILTRASPORTI TERRITORIALI DI PICCOLE DIMENSIONI

Il processo di aggregazione delle strutture dovrà di norma essere coerente con il progetto organizzativo definito dall'organo competente dell'Unione Regionale.

Laddove non si procedesse in tal senso, per le Uiltrasporti Territoriali complessivamente inferiori a 200 iscritti, sarà compito della Uiltrasporti regionale, anche di concerto con i competenti livelli confederali, individuare le condizioni di adeguata operatività.

Eventuali eccezioni saranno valutate dalla Segreteria Uiltrasporti Regionale interessata d'intesa con la Segreteria della Uiltrasporti Nazionale.

TITOLO III UILTRASPORTI REGIONALE

ART. 24 UILTRASPORTI REGIONALE

La Uiltrasporti Regionale realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture Uiltrasporti presenti nel territorio di competenza ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica della Organizzazione nell'ambito della propria regione e della provincia capoluogo di regione.

La Uiltrasporti Regionale indirizza e coordina nell'ambito territoriale della propria regione, le attività delle Uiltrasporti Territoriali ivi esistenti svolgendo compiti analoghi a quelli che la Uiltrasporti assolve su tutto il territorio nazionale in conformità con gli scopi istitutivi indicati agli articoli 2 e 3 del presente Statuto. Promuove, inoltre, nell'ambito regionale, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione.

La Uiltrasporti Regionale ha sede, in via ordinaria, nella località in cui si trova la sede della Unione Regionale UIL.

ART. 25 COMPITI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

La Uiltrasporti Regionale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) mantiene sistematici rapporti con la Segreteria Nazionale Uiltrasporti e con l'Unione Regionale UIL;



- b) gestisce le relazioni ed i confronti con l'Ente Regione e con le controparti di analogo livello sia per i problemi interessanti direttamente il settore dei Trasporti e dei servizi, sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente Regione;
- c) è la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;
- d) realizza la sintesi tra le scelte e le politiche generali con le politiche rivendicative e contrattuali;
- e) in stretto rapporto con la Struttura Confederale regionale competente, è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, sulla struttura produttiva, sulla politica attiva del lavoro, sulla politica dei servizi, sulla legislazione economica e sociale di interesse regionale dei settori di competenza;
- f) svolge tramite il Tesoriere Regionale, la verifica amministrativa ed il controllo della corretta compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese sostenute dalle Uiltrasporti Territoriali;
- g) svolge i compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle stesse;
- h) in stretto collegamento con la Struttura Confederale regionale competente e previa delibera del proprio Consiglio Regionale di norma, articola le proprie Strutture Territoriali in coerenza con l'assetto delineato dal Consiglio Confederale Regionale circa le articolazioni delle Camere Sindacali Territoriali;
- i) dichiara, sospende o revoca le azioni di sciopero regionale, sentito il parere della Segreteria Nazionale Uiltrasporti e della Unione Regionale UIL;
- l) collabora in stretto raccordo con la corrispondente Struttura Confederale per lo sviluppo dei Servizi UIL.

Per tutte le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle Uiltrasporti Territoriali, la Uiltrasporti Regionale è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.

La Uiltrasporti Nazionale è obbligata a procedere nei confronti della Uiltrasporti Regionale nel caso in cui quest'ultima non dovesse assumere la controversia gestionale per la sua soluzione.

Per lo svolgimento dei propri compiti la Uiltrasporti Regionale disporrà di risorse finanziarie attraverso l'attribuzione automatica secondo criteri fissati dal Consiglio Nazionale Uiltrasporti.

ART. 26 RESPONSABILITÀ' DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

La Uiltrasporti Regionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Regionale su deliberazione e mandato della Segreteria Regionale.

La struttura risponde davanti a terzi e in giudizio solo ed esclusivamente con le proprie risorse economiche e patrimoniali.

ART. 27 ORGANI DELLA UILTRASPORTI REGIONALE

Sono organi della UILTRASPORTI Regionale:

- il Congresso;
- l'Assemblea Regionale, se prevista;
- il Consiglio Regionale;



- l'Esecutivo Regionale;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 28 CONGRESSO REGIONALE UILTRASPORTI

Partecipano al Congresso Regionale, con diritto di voto, tutti i delegati eletti nei Congressi delle Uiltrasporti Territoriali presenti nella Regione interessata.

Scopi del Congresso sono:

- a) esaminare e discutere l'attività del sindacato e le Tesi per il dibattito congressuale approvate dal Consiglio Confederale UIL e dalla Uiltrasporti Nazionale;
- b) esaminare e approvare il bilancio politico e finanziario della Uiltrasporti tra un Congresso ed un altro;
- c) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato tra l'ultimo bilancio d'esercizio e la data del Congresso;
- d) definire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del sindacato;
- e) assumere ed attribuire agli Organi eletti i poteri previsti dallo Statuto della Uiltrasporti;
- f) approvare la mozione finale;
- g) eleggere l'Assemblea Regionale, se prevista;
- h) eleggere il Consiglio Regionale;
- i) eleggere il collegio dei revisori dei conti;
- l) eleggere, secondo le norme emanate dalla UIL e dalla Uiltrasporti Nazionale, i delegati per:
 - il Congresso Nazionale della Uiltrasporti;
 - il Congresso della Unione Regionale UIL.

ART. 29 ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è l'organo consultivo tramite il quale la Uiltrasporti esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le istanze dell'Organizzazione alla promozione ed alla costruzione della linea politica e sindacale della Uiltrasporti in relazione alle evoluzioni della società e del mondo del lavoro e dei trasporti e dei servizi.

Le norme di convocazione e di funzionamento della Assemblea Regionale sono previste dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 30 CONSIGLIO REGIONALE UILTRASPORTI

Il Consiglio Regionale è il massimo organo di direzione politica ed organizzativa della Uiltrasporti Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione, nel proprio ambito



territoriale, delle delibere congressuali della Uiltrasporti Regionale e Nazionale e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Regionale ha inoltre i seguenti compiti:

a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:

- il Segretario Generale;
- il Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- l'Esecutivo Regionale;

b) convocare il Congresso regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento Nazionale;

c) fissare le direttive generali dell'attività politico - sindacale - organizzativa;

d) delegare all'Esecutivo, per casi particolari, adempimenti di propria competenza;

Il Consiglio Regionale della Uiltrasporti è eletto da tutti i delegati al Congresso Regionale Uiltrasporti in seduta plenaria.

Il numero dei componenti del Consiglio Regionale è demandato al regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Le modalità di elezione e di sostituzione sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Regionale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Regionale Uiltrasporti può cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, fino ad un massimo del 5% di dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi del comparto trasporti e dei servizi e/o esperti delle politiche sociali e del lavoro.

ART. 31 ESECUTIVO REGIONALE

L'Esecutivo Regionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e risponde ad esso della sua attività.

L'Esecutivo Regionale è eletto dal Consiglio Regionale al suo interno, secondo il criterio di determinazione definito dal Regolamento di Attuazione, e comprende:

- la Segreteria Regionale;
- i Segretari Generali Territoriali;
- il Tesoriere.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo, qualora non ne faccia già parte, la Responsabile Regionale del Coordinamento Pari Opportunità-Politiche di Genere.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo a titolo consultivo il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono suoi compiti:



- a) le politiche organizzative e le iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;
- b) la trattazione delle questioni ad esso delegate dal Consiglio Regionale e della adozione di provvedimenti di urgenza, in casi e circostanze eccezionali, sottoponendo al primo Consiglio Regionale la ratifica delle decisioni assunte sui problemi di competenza dello stesso Consiglio;
- c) approvare il bilancio ed il bilancio di previsione di tutta la regione;
- d) la gestione della democrazia interna e delle norme disciplinari;
- e) gli interventi per la funzionalità degli Organi, il controllo e l'intervento sulle articolazioni territoriali;
- f) decidere l'azione disciplinare verso gli iscritti e le strutture;
- g) designare i rappresentanti della Uiltrasporti Regionale nelle strutture unitarie regionali e negli Enti, Commissioni, ecc. ove sia prevista tale rappresentanza;
- h) vigilare sull'attività delle strutture della Uiltrasporti, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- i) autorizzare la Segreteria Regionale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio sociale.

Le decisioni di cui a punto f) del presente articolo dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Regionale alla prima successiva riunione.

L'Esecutivo può delegare alla Segreteria Regionale, per i casi particolari, adempimenti di propria competenza.

L'Esecutivo potrà, al suo interno, articolarsi in commissioni, permanenti o per specifiche problematiche, coordinate dai componenti della Segreteria secondo le specifiche competenze.

ART. 32 LA SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria Regionale è l'organo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Regionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio e dell'Esecutivo Regionale; delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza sottoponendole alla ratifica alla prima riunione utile del Consiglio o dell'Esecutivo regionali in relazione alle specifiche competenze.

E' composta dal Segretario Generale e da un massimo di sei Segretari Regionali; provvede alla attribuzione nel suo interno degli incarichi operativi.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio ed all'Esecutivo Regionali.

Sono compiti della Segreteria Regionale:

- a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con la Uiltrasporti Nazionale, con le Uiltrasporti Territoriali, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione Confederale presenti nel territorio di propria competenza;
- b) assicurare la guida delle attività dei Dipartimenti e degli Uffici della struttura regionale coordinandone l'attività nei vari settori;
- c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della Uiltrasporti.



Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;

d) proporre agli organi competenti le candidature dei rappresentanti della Uiltrasporti per gli Enti e gli Istituti di emanazione categoriale e per tutti gli incarichi di carattere esterno;

e) garantire il rispetto del Codice Etico della Uiltrasporti e osservare le modalità stabilite dal manuale delle procedure Uiltrasporti.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della Uiltrasporti.

La Segreteria può mettere a disposizione di ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Di tale budget è responsabile il Segretario Regionale avente delega di rappresentanza del settore. La determinazione del budget, le modalità di funzionamento e di gestione del medesimo sono definite da uno specifico regolamento emanato dalla Segreteria Regionale.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture del proprio territorio e prendervi la parola.

I Dipartimenti Regionali, nominati dalla Segreteria Regionale su proposta del Segretario con delega al settore e sentito l'orientamento prevalente della Federazione, sono una istanza operativa attraverso la quale si articola la Struttura Regionale per lo svolgimento della sua attività.

Essi operano in stretto contatto con la Segreteria Regionale.

La Segreteria provvedere alla formalizzazione all'interno ed all'esterno della costituzione dei Dipartimenti.

La composizione dei Dipartimenti, in quanto istanza operativa, deve essere la più snella possibile e rispondente agli obiettivi di funzionalità e professionalità.

I Dipartimenti, nell'esercizio delle loro attività, operano collegialmente.

Le linee politico - sindacali dei diversi settori sono il risultato di un rapporto continuativo tra la Segreteria Regionale, i Dipartimenti e dell'apporto dei componenti il Consiglio Regionale direttamente interessati.

ART. 33 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la Uiltrasporti Regionale di fronte a terzi ed in giudizio.

ART. 34 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Regionale, sostituisce, in caso di assenza e/o di impedimento temporanei, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

E' facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.



ART. 35 IL TESORIERE

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi su tutto il territorio regionale.

ART. 36 COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è costituito da di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti, tutti professionisti esterni all'Organizzazione, così come previsto dal punto 6.2 del Regolamento di Attuazione.

Il Collegio ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la regolarità dei documenti contabili di tutto il territorio della Uiltrasporti regionale.

I Revisori dei Conti effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale a titolo consultivo.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Regionale, a completamento del bilancio, la relazione sull'attività svolta.

I componenti del Collegio non possono rivestire cariche, sia direttive che esecutive, negli organi Uiltrasporti.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto 6.2.

TITOLO IV UILTRASPORTI NAZIONALE

ART. 37 UILTRASPORTI NAZIONALE

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di trasporto e dei servizi iscritti costituiscono la Uiltrasporti Nazionale.

La Uiltrasporti Nazionale si articola sul territorio nazionale attraverso le sue strutture statutariamente costituite nei posti di lavoro e sul territorio.

Sono strutture della Uiltrasporti Nazionale: le Uiltrasporti Regionali; le Uiltrasporti Territoriali, i Gruppi Aziendali Uiltrasporti (GAU).

Le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi di base, del Sindacato Territoriale, del Sindacato Regionale, la formazione, la verifica nonché la modifica dei gruppi dirigenti, le competenze e le responsabilità dell'esercizio dell'azione contrattuale sono fissate dalle norme contenute nel presente Statuto e dall'allegato Regolamento di Attuazione.

ART. 38 AUTONOMIA DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE

La Uiltrasporti Nazionale gode di piena autonomia entro i limiti delle disposizioni dello Statuto Confederale.

La Uiltrasporti Nazionale è organizzata sul territorio, ai fini congressuali, con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione.



La Uiltrasporti Nazionale è titolare della quota associativa dei suoi iscritti e di ogni altro eventuale contributo connesso alla sua attività. Essa decide con deliberazione del proprio Consiglio Nazionale l'esercizio della titolarità del livello di riscossione delle deleghe e dei contributi.

La Uiltrasporti Nazionale nella sua autonomia e nel rispetto dello Statuto della UIL, delle norme sul tesseramento, sull'adesione e sulle contribuzioni, rappresenta gli interessi professionali delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti.

La Uiltrasporti Nazionale d'intesa con la Confederazione, può instaurare rapporti di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni che operano nel sociale e che recepiscono lo Statuto della Uiltrasporti e della UIL secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, del presente Statuto.

ART. 39 ORGANI DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE

Sono organi della Uiltrasporti Nazionale:

- il Congresso Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dalle norme contenute nel presente Statuto e del Regolamento di Attuazione.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto Uiltrasporti e del suo Regolamento di Attuazione, nel rispetto dello Statuto UIL.

ART. 40 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo direttivo della Uiltrasporti cui spettano tutti i poteri deliberativi.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati eletti nei rispettivi Congressi delle Uiltrasporti Regionali e si tiene ordinariamente ogni 4 anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i due terzi del Consiglio Nazionale od almeno un terzo degli iscritti.

Fanno parte di diritto del Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale all'atto di convocazione del Congresso almeno sei mesi prima.



Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:

- a) esaminare e approvare il bilancio politico e finanziario della Uiltrasporti tra un Congresso ed un altro;
- b) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato tra l'ultimo bilancio d'esercizio e la data del Congresso;
- c) deliberare sull'indirizzo politico - sindacale - organizzativo che deve seguire la Uiltrasporti;
- d) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- e) eleggere, secondo le modalità previste dal presente Statuto l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UIL;
- g) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- h) approvare la mozione finale.

ART. 41 TESI CONGRESSUALI

Il Congresso si svolgerà su tesi congressuali elaborate da una apposita Commissione nominata dal Consiglio Nazionale, contenente le indicazioni degli indirizzi strategici programmatici, che dovranno essere seguiti dai nuovi Organi direttivi ed esecutivi della Uiltrasporti.

Le tesi congressuali saranno approvate in apposita riunione del Consiglio Nazionale e poi inviate alle strutture periferiche in tempo utile per essere discusse nei rispettivi Congressi.

Le strutture periferiche potranno, a loro volta, inviare risoluzioni sia di carattere specifico che generale, su argomenti non compresi nelle tesi stesse e proporre modifiche alle predette attraverso apposite risoluzioni da inviare alla suddetta Commissione, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento del Congresso Nazionale.

Per strutture periferiche si intendono il Congresso della Uiltrasporti Territoriale e quello della Uiltrasporti Regionale.

Pertanto, dovranno essere accettate e sottoposte al Congresso della Uiltrasporti Nazionale solo le proposte regolarmente approvate dai Congressi delle strutture proponenti.

Potranno infine essere trasmesse risoluzioni di carattere generale o proposte di modifiche alle tesi, da parte di eventuali minoranze, a condizione che nel Congresso della struttura abbiano ottenuto i seguenti requisiti:

- siano presentate da un numero di delegati rappresentanti almeno il 10% dei voti congressuali;
- abbiano riportato il voto favorevole di almeno il 20% dei voti congressuali.

ART. 42 DISCUSSIONE CONGRESSUALE

Le proposte presentate dovranno essere esaminate dalla Commissione per le tesi, che dovrà invitare i presentatori ad unificare gli emendamenti simili ed esprimerà, su ogni proposta, il proprio parere.



La Segreteria Nazionale della Uiltrasporti ha facoltà di formulare il proprio parere sulle risoluzioni proposte dalle Uiltrasporti Territoriali e Regionali ed i pareri sulle stesse dovranno essere portati a conoscenza del Congresso insieme alla relazione generale.

Il Congresso potrà infine nominare delle apposite commissioni qualora rilevi la necessità di elaborare risoluzioni che concilino proposte diverse sorte nel proprio interno.

ART. 43 RELAZIONE DELLA SEGRETERIA

La Segreteria della Uiltrasporti presenterà al Congresso una relazione generale politico-sindacale-organizzativa-amministrativa sull'attività svolta dall'ultimo Congresso.

La stessa sarà discussa e sottoposta all'approvazione del Congresso.

ART. 44 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo consultivo tramite il quale la Uiltrasporti esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le istanze dell'Organizzazione alla promozione ed alla costruzione della linea politica e sindacale della Uiltrasporti in relazione alle evoluzioni della società e del mondo del lavoro e dei trasporti.

Le norme di convocazione e di funzionamento della Assemblea Nazionale sono previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 45 ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale della Uiltrasporti è eletto da tutti i delegati al Congresso Nazionale Uiltrasporti in seduta plenaria, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto in armonia con quello Confederale.

Il numero dei componenti del Consiglio Nazionale nonché le modalità di elezione e di sostituzione sono demandati al regolamento di attuazione allegato al presente Statuto.

Partecipano a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Nazionale, i componenti dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

ART. 46 COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di direzione della Uiltrasporti nel periodo che intercorre fra un Congresso e l'altro; è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti:

a) eleggere al proprio interno, con votazione palese e separata:

- il Segretario Generale;
- il Segretario Generale Aggiunto, se previsto;
- la Segreteria Nazionale;
- il Tesoriere;
- l'Esecutivo Nazionale;



- b) convocare il Congresso Nazionale della Uiltrasporti e fissarne le modalità di svolgimento;
- c) fissare le direttive generali dell'attività politico - sindacale - organizzativa;
- d) deliberare la ripartizione delle risorse economiche;
- e) definire, con una apposita normativa, le modalità di svolgimento dei Congressi Territoriali, Regionali e Nazionale Uiltrasporti, in armonia con le decisioni del Consiglio Nazionale Confederale UIL;
- f) delegare all'Esecutivo, per casi particolari, adempimenti di propria competenza;
- g) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto e le modifiche allo stesso;
- h) avanzare, in relazione alla preparazione dello svolgimento del Congresso Nazionale, proposte di strutture diverse da quelle previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale Uiltrasporti può cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, fino ad un massimo del 5% di dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi del comparto trasporti e/o esperti delle politiche sociali e del lavoro.

ART. 47 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

La determinazione del numero dei componenti l'Esecutivo Nazionale è demandato al regolamento di attuazione allegato al presente Statuto; è eletto dal Consiglio Nazionale al proprio interno e comprende:

- la Segreteria Nazionale;
- i Segretari Generali Regionali;
- il Tesoriere.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo, qualora non ne faccia già parte, la Responsabile Nazionale del Coordinamento Pari Opportunità-Politiche di Genere.

Partecipano ai lavori dell'Esecutivo con voto consultivo il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Sono suoi compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della Uiltrasporti;
- b) nominare il Direttore responsabile dell'organo ufficiale di stampa;
- c) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza nei casi e circostanze particolari;
- d) vigilare sull'attività delle strutture della Uiltrasporti, cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- e) provvedere alla designazione dei rappresentanti della Uiltrasporti negli Enti, nelle Commissioni, negli organi internazionali e negli Organi delle strutture unitarie;
- f) amministrare il patrimonio sociale della Uiltrasporti ed approvare il bilancio ed il bilancio di previsione nonché la relazione della gestione economica/finanziaria;
- g) decidere l'azione disciplinare verso gli iscritti e le strutture;



h) procedere alle gestioni straordinarie delle strutture inadempienti dei deliberati dagli organismi della Uiltrasporti, delle norme del presente Statuto, nonché delle regole di corretta amministrazione, nominando, se necessario, dei Commissari *ad acta* per gli aspetti amministrativi;

i) autorizzare la Segreteria Nazionale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio sociale.

Le decisioni di cui ai punti g) ed h) del presente articolo dovranno essere partecipate al Consiglio Nazionale alla prima successiva riunione.

L'Esecutivo può delegare alla Segreteria Nazionale, per i casi particolari, adempimenti di propria competenza.

L'Esecutivo potrà, al suo interno, articolarsi in commissioni, permanenti o per specifiche problematiche, coordinate dai componenti della Segreteria secondo le specifiche competenze.

ART. 48 SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l'organo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

È composta dal Segretario Generale e da un massimo di 6 (sei) Segretari Nazionali, provvede all'attribuzione nel suo interno degli incarichi operativi.

Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Nazionale ed all'Esecutivo Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Nazionale:

a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con le Uiltrasporti Regionali, con le Uiltrasporti Territoriali, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione confederale;

b) assicurare la guida delle attività dei Dipartimenti e degli Uffici della Struttura Nazionale coordinandone l'attività nei vari settori;

c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della Uiltrasporti. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;

d) proporre agli organi competenti le candidature dei rappresentanti della Uiltrasporti per gli Enti e gli Istituti di emanazione categoriale e per tutti gli incarichi di carattere esterno;

e) garantire il rispetto del Codice Etico della Uiltrasporti e osservare le modalità stabilite dal manuale delle procedure Uiltrasporti.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della Uiltrasporti.

La Segreteria può mettere a disposizione ad ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Di tale budget è responsabile il Segretario Nazionale avente delega di rappresentanza del settore.



La determinazione del budget, le modalità di funzionamento e di gestione del medesimo sono definite da uno specifico regolamento emanato dalla Segreteria Nazionale.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

I Dipartimenti Nazionali, nominati dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario con delega al settore e sentito l'orientamento prevalente della categoria, sono una istanza operativa attraverso la quale si articola la Struttura Nazionale per lo svolgimento della sua attività.

Essi operano in stretto contatto con la Segreteria Nazionale.

La Segreteria provvedere alla formalizzazione all'interno ed all'esterno della costituzione dei Dipartimenti.

La composizione dei Dipartimenti, in quanto istanza operativa, deve essere la più snella possibile e rispondente agli obiettivi di funzionalità e professionalità.

I Dipartimenti, nell'esercizio delle loro attività, operano collegialmente.

Le linee politico - sindacali dei diversi settori sono il risultato di un rapporto continuativo tra la Segreteria Nazionale, i Dipartimenti e dell'apporto dei componenti il Consiglio Nazionale direttamente interessati.

ART. 49 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la Uiltrasporti di fronte a terzi ed in giudizio.

ART. 50 IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Nazionale sostituisce, in caso di assenza impedimento, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

E' facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 51 IL TESORIERE

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 52 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 5 (cinque) componenti effettivi e di 5 (cinque) componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale.

Il Collegio giudica in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari.

I Probiviri effettivi partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale a titolo consultivo.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti del Collegio non possono rivestire cariche, sia direttive che esecutive, negli organismi nazionali Uiltrasporti.



Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 53 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) componenti effettivi e di due (due) componenti supplenti, tutti professionisti esterni all'Organizzazione, così come previsto dal punto 6.2 del Regolamento di Attuazione.

Il Collegio ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la regolarità dei documenti contabili della Uiltrasporti Nazionale.

I Revisori dei Conti effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale a titolo consultivo.

Il Collegio elegge nel suo interno il Presidente.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale, a completamento del bilancio, la relazione sull'attività svolta.

I componenti del Collegio non possono rivestire cariche, sia direttive che esecutive, negli organi Uiltrasporti Nazionale.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto 6.2.

PARTE TERZA NORME GENERALI

ART. 54 DEMOCRAZIA INTERNA

La vita interna della Uiltrasporti si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

In particolare:

- a) tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere;
- b) tutte le cariche sono elettive;
- c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
- d) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della Uiltrasporti, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito o presentare liste con il simbolo Uiltrasporti ad elezioni politiche e amministrative di qualsiasi livello;
- e) le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.



Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato allo Statuto.

ART. 55 INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della Uiltrasporti, della UIL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità.

Per questo:

- 1) il componente di Esecutivo o Consiglio Uiltrasporti non può ricoprire la stessa carica in altra Categoria Uil;
- 2) la carica di Segretario Generale può essere assunta per un solo organismo sindacale ad ogni livello della Uiltrasporti;
- 3) la carica di Segretario Generale ovvero di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura;
- 4) gli incarichi di Segretario Generale a tutti i livelli e di componente le Segreterie Nazionale, Regionali e Territoriali, sono incompatibili con cariche esterne di Società, Enti e Organi. Sono esclusi gli incarichi derivanti da espressa designazione sindacale e/o che siano funzionalmente compatibili;
- 5) i componenti della Segreteria Nazionale, Regionale e Territoriale non possono assumere cariche esecutive, con attività a tempo pieno, nei Consigli di Amministrazione di Società, di Enti Pubblici e di Amministrazioni;
- 6) sono incompatibili fra loro la carica di componente di Segreteria Nazionale e Regionale, Segreteria Nazionale e Territoriale.

Nelle designazioni di provenienza sindacale in Enti, Consigli di Amministrazione o organismi amministrativi esterni si dovrà tenere conto della massima funzionalità.

ART. 56 INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Le cariche esecutive della Uiltrasporti e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli Organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare Nazionale, di Consigliere (o componente di Assemblea) regionale, provinciale, comunale e di componente di Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento Nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti, l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.



In presenza di casi di incompatibilità, la Segreteria della struttura competente, sentito l'interessato, formalizza il conseguente provvedimento di decadenza e, ai sensi del presente Statuto, procederà alla sostituzione in occasione della prima riunione del proprio Organo di voto.

Eventuali inadempienze vanno segnalate alla Segreteria Nazionale.

ART. 57 RAPPORTI TRA LA UILTRASPORTI E LE SUE STRUTTURE

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, dall'Esecutivo della struttura di livello immediatamente superiore allorché si verifichino i seguenti casi:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari della Uiltrasporti e della UIL tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statuarie;
- g) mancata conformazione alle norme previste all'art. 3, comma 1, lettera o) e comma 2 del presente Statuto.

La responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le strutture territoriali che operano sul territorio regionale, compete alla Uiltrasporti Regionale.

L'Esecutivo Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Uiltrasporti Regionali e Territoriali, nonché, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, su tutte le altre strutture Uiltrasporti di qualsiasi livello.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è di norma rinnovabile una sola volta.

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria ad acta di una struttura, di qualsiasi livello, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura. Al Commissario *ad acta* sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato.

La gestione amministrativa straordinaria *ad acta* ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è di norma rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.



ART. 58 INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI

In caso di mancato funzionamento degli organi di ciascuna struttura è riconosciuta facoltà di intervento per la convocazione dell'organo di voto della struttura, rispettivamente alla Uiltrasporti Nazionale sulle Uiltrasporti Regionali e Territoriali qualora nei confronti di queste ultime non intervenga quella Regionale.

Tale intervento dovrà essere eseguito dopo che la Uiltrasporti competente avrà invitato la Segreteria dell'Organismo inferiore a regolarizzare le situazioni anomale.

All'Unione Regionale ed alle Camere Sindacali Territoriali, secondo i livelli corrispondenti, compete il diritto di richiedere l'intervento della Uiltrasporti Nazionale nei confronti delle Uiltrasporti Regionali o Territoriali. La Uiltrasporti Nazionale, accertata l'inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli organi inadempienti. Se la Uiltrasporti Nazionale non dovesse assolvere tale obbligo, l'Unione Regionale e la Camera Sindacale Territoriale sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione degli organi della categoria al loro livello di competenza.

ART. 59 RISPETTO DELLO STATUTO

Tutti gli iscritti alla Uiltrasporti ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto nonché di applicare le decisioni prese dai competenti organi sia confederali che delle strutture di appartenenza.

ART. 60 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'iscritto o il dirigente della Uiltrasporti che si renda responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

È facoltà delle Segreterie ai vari livelli, nei casi di particolare gravità e per il tempo strettamente necessario alla inchiesta ed al giudizio, di sospendere cautelativamente gli iscritti che rivestano o meno incarichi statutari.

ART. 61 LIMITI DI ETÀ' E DI MANDATO

La carica di Segretario Generale, nelle strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.



Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

PARTE QUARTA NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 62 VALIDITÀ' E MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture Uiltrasporti e può essere modificato solo dal Congresso Nazionale della Uiltrasporti.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto appositamente istituita dal Consiglio Nazionale ed inviate alle istanze regionali almeno dieci giorni prima dell'inizio dei rispettivi Congressi.

Le modifiche proposte dalle Uiltrasporti Regionali potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale solo se approvate dai rispettivi Congressi e dovranno pervenire alla Uiltrasporti Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima del Congresso Nazionale.

ART. 63 RIFERIMENTO STATUTO UIL

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Confederale UIL.

Le eventuali modifiche allo Statuto Confederale, approvate dal Congresso della UIL, verranno, tramite delibera del Consiglio Nazionale, trasferite all'interno del presente Statuto.

Poiché gli Statuti delle singole Unioni Nazionali di Categoria aderenti alla UIL non possono contenere norme contrastanti con lo Statuto Confederale, al verificarsi di tale anomala condizione la norma del presente Statuto, in contrasto con quella Confederale, verrà considerata nulla e sostituita con quella dello Statuto UIL.

ART. 64 INDEROGABILITÀ DELLE NORME

Tutte le norme del presente Statuto e quelle contenute nel suo Regolamento di Attuazione, sono inderogabili salvo casi particolarmente eccezionali.

In tale caso è necessario che la deroga sia deliberata dal Consiglio Nazionale, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

ART. 65 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Nazionale Uiltrasporti con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.



ART. 66 NORME TRANSITORIE

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento approvi leggi di attuazione degli art. 39-40 e 46 della Costituzione e/o norme o leggi, anche a livello regionale che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o norme che influenzino l'assetto statutario della Uiltrasporti, il Consiglio Nazionale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.



UILTRASPORTI

IL SINDACATO DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

**APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO NAZIONALE
NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2017 A ROMA (RM)**



INDICE

- 1. RESPONSABILITÀ GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**
 - 1.1 CONTI CORRENTI DELLE STRUTTURE UILTRASPORTI**
 - 1.2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**
 - 1.3 BUDGET**
 - 1.4 RENDICONTI - PREVENTIVI DI SPESA**
 - 1.5 RESPONSABILITÀ**

- 2. AGIBILITÀ SINDACALI ORGANISMI DI BASE**

- 3. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ESECUTIVI E DI VOTO SUL TERRITORIO**
 - 3.1 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE**
 - 3.2 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ESECUTIVI E DI GESTIONE DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE**
 - 3.3 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE UILTRASPORTI**
 - 3.4 COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO REGIONALE UILTRASPORTI**
 - 3.5 AGGREGAZIONI DI STRUTTURE UILTRASPORTI**
 - 3.6 ANAGRAFE DEGLI ISCRITTI**
 - 3.7 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO**

- 4. NORME CONGRESSUALI**
 - 4.1 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO**
 - 4.2 ELETTIVITÀ DELLE CARICHE**
 - 4.3 ELEZIONI DI 1° E 2° GRADO**
 - 4.4 ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI**
 - 4.5 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE**
 - 4.6 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO**



5. COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

5.1 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

5.1.1 COMPOSIZIONE

5.1.2 CONVOCAZIONE

5.1.3 SVOLGIMENTO

5.2 II CONSIGLIO NAZIONALE

5.3 L'ESECUTIVO NAZIONALE

6. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

6.1 II COLLEGIO DEI PROBIVIRI

6.1.1 COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

6.1.2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

6.1.3 ESAME DEL RICORSO

6.1.4 DISCUSSIONE DEL RICORSO

6.1.5 TERMINI PER LA DECISIONE

6.1.6 ESITO DEL RICORSO

6.2 II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

6.2.1 COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

6.2.2 CONVOCAZIONI DELLE RIUNIONI

6.3 NORME COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

7. INTERVENTO NELLE GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE

7.1 POTERE DI INTERVENTO

7.2 PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE

7.3 INTERVENTO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA



- 8. AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTO**
 - 8.1 SANZIONI E STRUTTURE COMPETENTI**
 - 8.1 PROCEDURE DI GARANZIA**
 - 8.2 RICORSI**

- 9. PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI AI CONGRESSI TERRITORIALI**

- 10. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA**
 - 10.1 FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANI**
 - 10.2 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI**
 - 10.3 VALIDITÀ DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI**
 - 10.4 SOSTITUZIONI**

- 11. NORME TRANSITORIE**



1 - RESPONSABILITÀ' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1.1- CONTI CORRENTI DELLE STRUTTURE UILTRASPORTI

Tutte le operazioni di trazione sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della Uiltrasporti di qualsiasi livello devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta, previa delibera dell'organo competente, una delle quali deve essere, obbligatoriamente, quella del Tesoriere della struttura di competenza. Nel caso della Struttura Territoriale una delle firme è del Tesoriere regionale, il quale potrà autorizzare, con delega scritta a sua discrezione d'intesa con il Segretario Generale Territoriale, l'operatività sul conto corrente ad altra figura della struttura stessa.

Ferma restando la piena autonomia giuridica, amministrativa e politico-organizzativa della Uiltrasporti sancite dall'art. 9 del vigente Statuto, l'apertura di qualsiasi nuovo conto corrente o conto di deposito presso Istituti di Credito da parte della Uiltrasporti Nazionale è subordinata ad una attestazione rilasciata dall'Ufficio Organizzazione Confederale dalla quale risulti che chi chiede l'apertura del predetto conto corrente o conto di deposito interviene a nome e per conto della struttura in quanto legittimato pro-tempore dallo Statuto.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che tutte le operazioni di trazione sui predetti conti correnti o di deposito, devono essere effettuate a doppia firma congiunta. Analoga procedura deve essere prevista per le Uiltrasporti Regionali e Territoriali verso la Uiltrasporti Nazionale.

1.2 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Tutte le strutture della Uiltrasporti Nazionale, Regionali e Territoriali devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate, su apposito libro di prima nota in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi ed i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate nonché la complessiva situazione patrimoniale. Le medesime strutture sono tenute, inoltre, ad effettuare almeno ogni quattro mesi la riconciliazione tra le registrazioni contabili e le scritture dei conti correnti. La Struttura Nazionale e le strutture Regionali della Uiltrasporti sono tenute a conservare tutti i documenti contabili per almeno un quinquennio successivo all'approvazione del bilancio.

Ai fini del corretto svolgimento degli auditing che la Uiltrasporti dispone ai fini della verifica sui propri interventi di natura amministrativa o finanziaria in favore delle strutture, le Uiltrasporti Regionali e le Uiltrasporti Territoriali, sono tenute a depositare presso la Uiltrasporti Nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti a qualsiasi nome e titolo. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il commissariamento amministrativo ad acta della struttura, salvo che il fatto non richieda ulteriori interventi.

Per perseguire l'obiettivo di credibilità dell'azione dell'Organizzazione e garantire la piena trasparenza amministrativa nei confronti degli iscritti, degli interlocutori istituzionali e sociali, la Uiltrasporti Nazionale e tutte le Uiltrasporti Regionali, pubblicheranno sul proprio sito internet, entro 30 giorni dall'approvazione, il proprio bilancio dell'anno precedente, accompagnato dalla certificazione di revisione contabile.

In caso di mancata pubblicazione del Bilancio entro i termini precedentemente indicati, il Tesoriere della struttura competente informa la struttura di livello superiore circa le ragioni che ne hanno impedito la pubblicazione stessa. Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che si sia ottemperato all'obbligo di pubblicazione il Tesoriere della struttura inadempiente decade automaticamente e viene disposta, dalla struttura di livello



immediatamente superiore, con procedura di urgenza la gestione amministrativa straordinaria per un periodo massimo di 90 giorni. Entro quest'ultimo termine il nuovo Tesoriere della Struttura dovrà essere eletto. E' esclusa la possibilità di eleggere il Tesoriere decaduto.

1.3 - BUDGET

La Segreteria delle Uiltrasporti Nazionale, Regionali e Territoriali possono mettere a disposizione di ogni settore un budget per le spese funzionali all'attività sindacale dei comparti che ad esso fanno riferimento, con la possibilità di ulteriore suddivisione in sub-budget.

Dell'utilizzo di tale budget è responsabile il Segretario avente delega di rappresentanza del settore, assumendone il pieno controllo e responsabilità della gestione, nonché della regolarità dell'utilizzo stesso. Per la gestione operativa può essere designato dal Segretario un suo delegato.

Tutte le operazioni relative all'utilizzo del budget e degli eventuali sub-budget dovranno essere effettuate sempre a doppia firma congiunta, delle quali una è sempre del Tesoriere o suo delegato.

La determinazione, le modalità di funzionamento e di gestione sono definite con uno specifico regolamento deliberato dalla Segreteria competente.

1.4 - BILANCIO E BILANCIO DI PREVISIONE

La Struttura Nazionale e le Strutture Regionali della Uiltrasporti sono tenute entro il 30 giugno di ogni anno a sottoporre al competente organo, l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, redatto secondo lo schema appositamente predisposto dalla Struttura Nazionale e preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti ed il bilancio di previsione. Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 30 giugno devono essere autorizzate per iscritto dalla Uiltrasporti Nazionale.

Il bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa dovrà essere comunicato dal Tesoriere al Collegio dei Revisori, ed al soggetto eventualmente incaricato della certificazione del bilancio ove nominato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Esecutivo competente che deve discuterlo ed approvarlo. Il bilancio, corredato dalla certificazione dovrà essere messo a disposizione dell'Esecutivo di competenza almeno 7 giorni prima della data dell'Esecutivo fissata per l'approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio deve essere corredato dal DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Gli organi abilitati all'approvazione del bilancio sono:

- per la Uiltrasporti Nazionale l'Esecutivo Nazionale
- per le Uiltrasporti Regionali l'Esecutivo Regionale

In sede di Congresso dovrà essere presentato il Rendiconto di spesa aggiornato tra l'ultimo bilancio d'esercizio e la data del Congresso e preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il documento di cui sopra dovrà altresì essere presentato all'organo di voto nel caso di sostituzione del Segretario Generale e/o del Tesoriere della struttura.



1.5 - RESPONSABILITÀ

In coerenza con lo Statuto Confederale Uil, i Segretari Generali ed i Tesorieri sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale. Inoltre, il Tesoriere della struttura che risulti inadempiente alle norme previste dallo Statuto e/o dal suo Regolamento di Attuazione è soggetto ad una delle sanzioni previste dall'art.60 dello Statuto Uiltrasporti.

2 AGIBILITÀ' SINDACALI ORGANISMI DI BASE

Tutte le agibilità sindacali di competenza degli Organismi di base della Uiltrasporti derivanti da leggi, contratti e/o regolamenti interni od esterni, costituiscono il monte delle agibilità del Gruppo Aziendale Uiltrasporti (GAU).

3 COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ESECUTIVI E DI VOTO SUL TERRITORIO

3.1 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Il Consiglio Territoriale viene eletto dal Congresso con voto palese su lista unica concordata con il seguente criterio numerico:

- Uiltrasporti Territoriale fino a 500 iscritti: max 20 componenti;
- Uiltrasporti Territoriale oltre 500 iscritti: max 30 componenti;

Nella composizione dell'Organo di voto è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere che tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte nel territorio e dei rappresentanti sindacali di base. Concorrono inoltre alla sua composizione:

- Tutti i Settori presenti sul territorio in base al loro peso;
- La Responsabile Territoriale del Coordinamento Pari Opportunità - Politiche di genere;
- I Responsabili dei presidi territoriali della Uiltrasporti eventualmente presenti nel territorio.

La composizione del Consiglio deve rispondere ad una equilibrata rappresentazione del quadro associativo.

Il Consiglio Territoriale è convocato di norma dal Segretario Generale della Uiltrasporti Territoriale e si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ogni qualvolta la Segreteria della Uiltrasporti Territoriale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Territoriale stesso.

Nella ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla maggioranza della Segreteria della Uiltrasporti Territoriale o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Territoriale, il Consiglio stesso deve essere convocato dal Segretario Generale con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.



Ove il Segretario Generale della Uiltrasporti Territoriale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Territoriale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla struttura di livello immediatamente superiore.

3.2 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ESECUTIVI E DI GESTIONE DELLA UILTRASPORTI TERRITORIALE

L'Esecutivo della Uiltrasporti Territoriale, se eletto, è composto da un numero massimo di componenti non oltre la metà della composizione del Consiglio della Uiltrasporti Territoriale; opera come organo collegiale; è formato sulla base delle esigenze funzionali della Uiltrasporti Territoriale stessa e deve essere rappresentativo, in equilibrata rappresentanza di genere, di tutti i Settori nei quali è articolata la struttura.

La convocazione è fatta dalla Segreteria che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni dell'Esecutivo sono validamente costituite quando è inizialmente presente il 50% più uno dei componenti effettivi.

In tutti i casi in cui si effettua la votazione per la validità delle decisioni deve comunque essere assicurata una base minima del 50% più uno dei presenti.

Il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto se previsto e la Segreteria sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio Territoriale della struttura con voto palese, distinto e separato l'uno dall'altro.

I componenti di Segreteria sono eletti su proposta del Segretario Generale.

3.3 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE UILTRASPORTI

Il Consiglio Regionale viene eletto dal Congresso con voto palese su lista unica concordata con il seguente criterio numerico:

- Uiltrasporti Regionale fino a 2000 iscritti: max 30 componenti;
- Uiltrasporti Regionale oltre 2000 iscritti: max 70 componenti;

Nella composizione del Consiglio Regionale è necessario tenere conto in modo equilibrato della diversità di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte nei Settori presenti sul territorio regionale.

Fanno comunque parte del Consiglio Regionale di cui all'art. 30 dello Statuto:

- Il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- La Responsabile Regionale del Coordinamento Pari Opportunità - Politiche di genere.

Partecipano altresì, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La composizione del Consiglio deve rispondere ad una equilibrata rappresentazione del quadro associativo.



Il Consiglio Regionale è convocato dal Segretario Generale della Uiltrasporti Regionale almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria della stessa Uiltrasporti lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Segretario Generale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Nella ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla maggioranza della Segreteria della Uiltrasporti Regionale o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Regionale, il Consiglio stesso deve essere convocato dal Segretario Generale con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale della Uiltrasporti Regionale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Struttura Nazionale.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono validamente costituite quando è inizialmente presente il 50% più uno dei componenti effettivi.

In tutti i casi in cui si effettua la votazione per la validità delle decisioni deve comunque essere assicurata una base minima del 50% più uno dei presenti.

3.4 COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO REGIONALE UILTRASPORTI

Oltre alla Segreteria e al Tesoriere, fanno parte dell'Esecutivo Regionale in modo equilibrato e comunque non oltre la metà dei componenti il Consiglio Regionale:

- I Segretari Generali delle Uiltrasporti Territoriali della regione;
- La Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità - Politiche di genere.

Partecipa ai lavori dell'Esecutivo Regionale a titolo consultivo Il Presidente del Collegio regionale dei Revisori dei Conti.

L'Esecutivo Regionale si riunisce di norma due volte all'anno e comunque ogni qualvolta la Segreteria Regionale lo ritiene necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.

La convocazione è fatta dal Segretario Generale che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni. Le riunioni dell'Esecutivo Regionale sono valide se presenti almeno il 50% + 1 (più uno) dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice salvo i casi previsti al punto f) dell'art. 31 dello Statuto, all'art. 57 dello Statuto e al punto 10.3 del Regolamento di Attuazione della Uiltrasporti per i quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi



dei presenti. In tutti i casi in cui si effettua la votazione per la validità delle decisioni deve comunque essere assicurata una base minima del 50% più uno dei presenti.

3.5 AGGREGAZIONI DI STRUTTURE UILTRASPORTI

Le Segreterie Regionali che intendono procedere, in accordo con la Segreteria Nazionale, alla riorganizzazione dell'articolazione delle strutture Uiltrasporti Territoriali, sulla base dello Statuto, devono sottoporre il progetto all'Esecutivo Regionale e successivamente per l'approvazione del Consiglio Regionale con apposita delibera che contenga:

- 1) le strutture interessate;
- 2) i Settori interessati, ed il numero degli iscritti di ogni Settore;
- 3) le modalità attraverso cui i poteri, le responsabilità e le risorse delle strutture Uiltrasporti vengono attribuite;

3.6 ANAGRAFE DEGLI ISCRITTI

Le Uiltrasporti Regionali dovranno provvedere all'invio alla Uiltrasporti Nazionale dell'anagrafe degli iscritti entro il 30 novembre di ogni anno in coincidenza con la chiusura del tesseramento per l'anno in corso.

3.7 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

Le norme previste dall'art. 61, primo comma, decorrono a partire dal prossimo Congresso di ogni Struttura.

Le norme previste dall'art. 61, secondo comma, per la parte relativa solo ai componenti di Segreteria o al Tesoriere, decorrono a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del 9° Congresso Nazionale Uiltrasporti.

4. NORME CONGRESSUALI

4.1 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissati dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della data del suo svolgimento. Il Consiglio Nazionale delibera inoltre il Regolamento Congressuale contenente le norme relative alla modalità di partecipazione, al numero dei delegati di competenza di ciascuna struttura e le procedure elettorali. La composizione deve rispondere ad una equilibrata rappresentazione del quadro associativo.

Della convocazione di ogni Congresso dovrà essere data comunicazione all'Organo superiore, alla Segreteria Nazionale e alle strutture confederali corrispondenti, almeno 15 giorni prima.

Il Congresso è valido, in prima convocazione, quando vi sono rappresentati, tramite i delegati, i due terzi degli iscritti ed in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno il 50 per cento degli stessi.



Il Congresso aperto da un componente del Consiglio Nazionale, delegato dalla Segreteria Nazionale, procede alla elezione della Presidenza e degli altri Uffici Congressuali comprese la Commissione Verifica poteri, la Commissione per le modifiche dello Statuto e quella Elettorale prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

4.2 ELETTIVITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche nelle strutture della Uiltrasporti sono elettive, compresi i delegati da inviare ai rispettivi Congressi.

Tutte le elezioni sindacali dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel vigente Statuto.

4.3 ELEZIONI DI I° E II° GRADO

Ogni iscritto può essere candidato alle elezioni per le cariche sindacali purché in regola con il pagamento del contributo sindacale.

Le elezioni nei GAU, sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutti gli iscritti alla data di convocazione del Congresso Nazionale, in regola con la tessera Uiltrasporti e con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona. Tutte le altre elezioni sono di secondo grado nel senso che il voto si esprime attraverso un delegato già eletto.

Ogni delegato dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lui rappresentati.

4.4 ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

L'elezione in sede congressuale ai vari livelli degli organi statutari di voto e di controllo delle strutture della Uiltrasporti avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.

Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali e di almeno 3 diverse strutture, si attivano le procedure per il voto segreto. La richiesta di attivazione del voto segreto può essere avanzata soltanto se coloro che la sottoscrivono rappresentano almeno 2 (due) strutture che abbiano approvato ed attuato il voto segreto in tutte le loro fasi congressuali. In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenenti ciascuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere e l'organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamati eletti i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla Uiltrasporti.

L'elezione degli altri Organi dirigenti delle strutture e dei delegati per le istanze superiori avviene con voto palese su lista unica concordata.



4.5 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Contestualmente alla convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale della Uiltrasporti, su proposta della Segreteria Nazionale, nomina la Commissione Elettorale Centrale composta da almeno 5 (cinque) componenti, tra cui il Presidente, che ha i seguenti compiti:

- a) Decidere, inappellabilmente, sui ricorsi per eventuali irregolarità e/o infrazioni commesse in sede di elezione;
- b) Decidere, inappellabilmente, sui ricorsi per esclusione o inclusione di candidati.

4.6 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO

La ricostituzione degli Organi di voto e di controllo della struttura verso la quale è stato disposto un intervento straordinario ai sensi dell'art. 57 dello Statuto Uiltrasporti e del punto 7.3 del Regolamento di Attuazione, avviene in sede di Congresso straordinario della struttura stessa. La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso straordinario contenenti anche il numero dei delegati di competenza di ciascun settore, nonché le procedure elettorali, vengono fissati dal Commissario straordinario, d'intesa con la struttura che lo ha nominato, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso straordinario.

5 - COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI, DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

5.1 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

5.1.1 COMPOSIZIONE

L'Assemblea Nazionale è composta:

- a) dai componenti eletti o di diritto, anche a titolo consultivo, del Consiglio Nazionale;
- b) dai componenti il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) dal Segretario Generale di ciascuna Uiltrasporti Territoriale ovvero, nel caso in cui questo sia già stato eletto in uno degli organi indicati ai precedenti punti a) e b), da un componente della rispettiva Segreteria all'uopo designato;
- d) dai designati delle Uiltrasporti Regionali in ragione di 1 componente ogni 300 iscritti;
- e) da un minimo di 20 componenti dell'apparato nazionale nominati dalla Segreteria Nazionale.

Fanno inoltre parte della Assemblea Nazionale, se non già facenti parte degli Organismi statuari indicati ai precedenti punti a) e b) le donne elette nelle Segreterie delle Uiltrasporti ai vari livelli.

5.1.2 CONVOCAZIONE



L'Assemblea Nazionale si riunisce su iniziativa della segreteria Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno dei lavori.

5.1.3 SVOLGIMENTO

I lavori dell'Assemblea Nazionale sono aperti da un componente la Segreteria Nazionale che propone, su indicazione della Segreteria stessa, l'elezione della Presidenza.

Fanno parte di diritto della Presidenza i componenti della Segreteria Nazionale ed il Tesoriere.

In quanto organo consultivo, i lavori dell'Assemblea Nazionale non possono concludersi con un voto deliberante.

5.2 II CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale, formato da 120 componenti, è eletto direttamente dal Congresso. La sua prima riunione per l'elezione delle cariche è convocata di norma lo stesso giorno di chiusura del Congresso a cura della Presidenza del Congresso stesso che presiederà il Consiglio Nazionale fino all'elezione del Segretario Generale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma due volte l'anno e ogni qualvolta l'Esecutivo Nazionale e la Segreteria lo ritengono necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

5.3 ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale, formato da 41 componenti, si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritiene necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso.

La convocazione è fatta dalla Segreteria che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima.

In caso di motivata urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice salvo i casi previsti ai punti g) ed h) dell'art. 47 dello Statuto Ultrasporti per i quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite quando è inizialmente presente il 50% più uno dei componenti effettivi.



In tutti i casi in cui si effettua la votazione per la validità delle decisioni deve comunque essere assicurata una base minima del 50% più uno dei presenti.

6 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

6.1 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

6.1.1 COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a costituirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite, salvo quanto previsto al successivo punto 6.1.E, quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. La constatazione dell'esistenza del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni componente è tenuto a firmare.

6.1.2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

In presenza di un ricorso di accertata competenza del Collegio, il Presidente dispone la convocazione contenente data, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori. Tale convocazione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Acquisito il ricorso, il Presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

6.1.3 ESAME DEL RICORSO

Il Presidente fissa la prima riunione per la discussione del ricorso entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della sua ricezione. La struttura che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il dibattimento. In apertura dei lavori del Collegio, il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione da parte della struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritto e ne dà comunicazione nei 5 (cinque) giorni successivi, ammezzo raccomandata a.r., all'iscritto ed alla struttura Uiltrasporti che ha adottato il provvedimento con procedura irregolare. La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto presso la stessa struttura.



6.1.4 DISCUSSIONE DEL RICORSO

Accertata la rispondenza delle procedure e della competenza a decidere, il Collegio dei Probiviri, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso e, ove sia acquisita agli atti esplicita richiesta scritta, convoca l'iscritto per le controdeduzioni. È facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga necessario sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti.

6.1.5 TERMINI PER LA DECISIONE

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale il Collegio dei Probiviri viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio dei Probiviri viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve essere realizzata entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso. Ai fini del calcolo dei 60 (sessanta) giorni per la decisione del ricorso, i termini di pronunciamento rimangono sospesi dall'1 agosto al 31 agosto di ogni anno nonché durante la celebrazione del Congresso della struttura e nei 15 (quindici) giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio dei Probiviri eletto.

6.1.6 ESITO DEL RICORSO

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere accolto o respinto.

Se il ricorso è accolto la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto dalla medesima o da altra struttura.

Se il ricorso è respinto la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti dalla struttura.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 5 (cinque) giorni successivi alla data di decisione a mezzo raccomandata a.r.. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla struttura che ha adottato o proposto l'adozione del provvedimento disciplinare.

Il pronunciamento da parte del Collegio dei probiviri conclude il giudizio per qualsiasi livello della Uiltrasporti.

6.2- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

6.2.1 COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio dei Revisori dei Conti dev'essere composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti tutti professionisti esterni alla struttura.

Il Collegio dei Revisori è eletto dal Congresso e resta in carica sino alla data del Congresso successivo. I singoli membri possono essere eletti per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. La funzione di certificazione del Bilancio può essere esercitata dal Collegio dei Revisori qualora il Presidente risulti iscritto nel registro dei Revisori Legali presso il MEF e gli altri membri siano iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti.



Nel caso che tra i membri del Collegio dei Revisori non ci sia la presenza del Revisore iscritto presso il MEF, l'Esecutivo della struttura in questione, su proposta della Segreteria, incarica una società o un revisore iscritto al Mef per la relativa certificazione del bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei conti è tenuto a costituirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei componenti. La rilevazione del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni Revisore è tenuto a firmare.

6.2.2 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Il Collegio dei Revisori dei conti viene convocato almeno ogni tre mesi dal suo Presidente. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche al Tesoriere.

La convocazione contenente data e località della riunione avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente del Collegio stesso. Per ogni riunione deve essere redatto sull'apposito registro il verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dai suoi componenti presenti. Nel verbale, oltre all'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria ed all'organo di direzione della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare alle eventuali deficienze.

Copia del verbale deve essere consegnata alla corrispondente Segreteria ed al Tesoriere entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della verifica.

Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige e presenta al Congresso una relazione sulla attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

6.3 NORME COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti della Uiltrasporti hanno sede presso la Struttura Nazionale. Gli stessi possono avvalersi del personale della Uiltrasporti Nazionale per l'attività di Segreteria, la tenuta degli atti, il deposito dei verbali e quant'altro necessario.

7. INTERVENTO NELLE GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE

7.1 POTERE DI INTERVENTO



In caso di inadempienze organizzative che provochino danno all'immagine ed alla coesione interna della Uiltrasporti e/o di violazioni statutarie da parte della Uiltrasporti Territoriale, la Uiltrasporti Regionale ha l'obbligo dell'intervento straordinario. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento della Struttura Nazionale nei confronti dell'Unione Regionale.

Nel caso in cui le inadempienze statutarie od organizzative di una Uiltrasporti Territoriale o Regionale creino danno all'immagine della UIL o condizioni di non gestibilità della Camera Sindacale Territoriale, la Uiltrasporti Nazionale - su richiesta motivata dell'Unione Regionale - ha l'obbligo dell'intervento statutario. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento dell'Unione Regionale direttamente nei confronti della Uiltrasporti Territoriale e/o Regionale, sentita la Confederazione.

In presenza di contestazione da parte della Uiltrasporti Nazionale sulle motivazioni della richiesta di intervento statutario la decisione diventa di competenza dell'Esecutivo Confederale Nazionale.

7.2 PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE

La Segreteria della Camera Sindacale Territoriale convoca la categoria interessata a cui contesta l'inadempienza statutaria con ampia facoltà della categoria di presentare le sue contro deduzioni.

I documenti contenenti la contestazione e le contro deduzioni dovranno essere trasmessi immediatamente alla Segreteria dell'Unione Regionale UIL competente per territorio e, per conoscenza, alla Segreteria della Uiltrasporti Nazionale.

La Segreteria dell'Unione Regionale UIL dovrà esperire entro i 20 (venti) giorni successivi alla ricezione dei documenti previsti al comma precedente un tentativo di conciliazione. L'esito negativo comporta la richiesta dell'intervento straordinario alla Uiltrasporti Nazionale. Nel caso in cui l'inadempienza statutaria sia particolarmente grave non c'è alcun impegno di conciliazione regionale.

Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Unione Regionale UIL, la Uiltrasporti Nazionale ha l'obbligo di confermare l'intervento straordinario ovvero di opporsi alla richiesta di intervento e richiedere l'esame e la decisione conclusiva alla Segreteria Confederale.

Trascorso il termine di cui sopra senza che la Uiltrasporti Nazionale abbia adottato una delle due soluzioni previste al comma precedente, la Segreteria dell'Unione Regionale UIL procederà all'intervento straordinario nei confronti della Uiltrasporti Territoriale interessata.

7.3 INTERVENTO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA

Esperita senza esito la procedura di conciliazione e composizione della controversia la Uiltrasporti Nazionale ha l'obbligo di nominare entro 10 (dieci) giorni un Commissario e/o un Comitato di gestione concordandone la composizione con la struttura orizzontale competente per territorio. La struttura che dispone la gestione straordinaria è tenuta a notificare alla Segreteria Confederale, entro 5 (cinque) giorni dalla data della decisione, la delibera dell'organo competente corredata con le indicazioni sulle modalità della gestione straordinaria, sui nominativi del Commissario e/o del Comitato di gestione, nonché sulla presunta data del Congresso straordinario ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura commissariata.



La delibera dell'eventuale proroga fissata ai sensi dell'art. 62 dello Statuto dovrà contenere anche la data presunta di convocazione del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura commissariata.

Nel caso in cui la Uiltrasporti Nazionale si opponga alla richiesta di intervento straordinario disposto dall'Unione Regionale UIL la Segreteria Confederale esaminerà la contestazione ed assumerà conclusivamente le decisioni necessarie.

8. AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTO

8.1 - SANZIONI E STRUTTURE COMPETENTI

L'esercizio dell'azione disciplinare compete all'Esecutivo ai vari livelli dell'Organizzazione ed ogni organo la esercita verso i propri iscritti nell'ambito della propria giurisdizione. Ove non presente l'Esecutivo (Uiltrasporti Territoriale) la funzione di cui sopra verrà esercitata dal Consiglio Territoriale. Gli Organi di voto o esecutivi non possono esercitare direttamente l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che fanno parte di Organi superiori. In questi casi l'Esecutivo formulerà alla competente struttura sindacale superiore della quale fa parte l'iscritto destinatario della sanzione, la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare. La struttura superiore che riceve la proposta ha l'obbligo di pronunciarsi sulla richiesta stessa e di darne comunicazione all'organo proponente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione della medesima. Trascorso inutilmente tale termine la struttura proponente è automaticamente autorizzata ad avviare le procedure per l'adozione del provvedimento disciplinare. I provvedimenti sono adottati con la seguente normativa:

- a) il richiamo scritto può essere adottato dall'Esecutivo ai vari livelli nei confronti dei propri iscritti, salvo quanto previsto al comma precedente, nell'ambito della sfera statutaria di competenza. Tale sanzione viene adottata dall'organo con la maggioranza semplice dei presenti;
- b) la sospensione dall'iscrizione e/o la destituzione dalle cariche può essere adottata dall'Esecutivo ai vari livelli nei confronti di un proprio iscritto o di un proprio dirigente.

Le sanzioni di cui ai punti precedenti sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Nei casi di particolare gravità e comprovata urgenza, il provvedimento disciplinare previsto ai precedenti punti può essere adottato dalla Segreteria della struttura competente ad infliggere la sanzione o dalla Segreteria Confederale Nazionale. Ricorrendo tale ipotesi il provvedimento sanzionatorio deve essere sottoposto al competente organo alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

8.2 PROCEDURE DI GARANZIA

Gli addebiti specificati nei loro aspetti essenziali devono essere comunicati all'iscritto mediante lettera raccomandata a.r. almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'organo abilitato a decidere la sanzione disciplinare.

Nei casi in cui il provvedimento disciplinare previsto ai precedenti punti è adottato con procedura d'urgenza gli addebiti di cui al primo comma devono essere contestati insieme alla notifica dell'adozione del



provvedimento disciplinare. In questo caso le contro deduzioni scritte devono essere inoltrate al Collegio dei Probiviri insieme al ricorso. L'interessato, ricevuta la comunicazione, può fornire contro deduzioni scritte all'organo abilitato a decidere.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organo di voto o di direzione dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare. Della convocazione deve essere data comunicazione all'iscritto oggetto della possibile sanzione mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione del competente organo.

Il provvedimento assunto nel rispetto delle presenti procedure diventa immediatamente esecutivo ed ha valore per tutte le strutture. Lo stesso va comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r., entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della sua adozione:

- Alla persona interessata;
- Al Collegio dei Probiviri a decidere in caso di ricorso;
- Alla Struttura Confederale di pari livello;
- Alla Struttura Nazionale di categoria di appartenenza dell'iscritto.

8.3 RICORSI

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare la persona interessata può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo raccomandata A/R al Presidente del Collegio dei Probiviri e, per conoscenza, al Segretario Generale della struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento stesso. Nel ricorso l'iscritto deve precisare le ragioni poste a base dello stesso.

Ricevuto il ricorso il Presidente del Collegio dei Probiviri dispone l'avvio delle procedure previste dal presente Regolamento.

9. PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI AL CONGRESSI TERRITORIALI

Gli aderenti in possesso dell'Attestato di adesione alla Uiltrasporti ed in regola con il pagamento delle quote, possono partecipare alla vita delle strutture territoriali secondo le modalità di coinvolgimento stabilite dall'organo di voto della Uiltrasporti Regionale.

10. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA

10.1 FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANI

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli organi ed a concorrere alle cariche a tutti i livelli.

Gli Organi di voto ed esecutivi di tutte le strutture Uiltrasporti devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere commisurata, di norma, al numero delle persone iscritte della struttura. Gli Organi



di voto delle Uiltrasporti Regionali, nonché delle Uiltrasporti Territoriali devono, inoltre, ricomprendere una rappresentanza dei delegati di base.

Nelle strutture territoriali di qualsiasi livello che contino, nella rispettiva base associativa una percentuale di iscritte pari o superiore al 30% del totale degli iscritti della struttura, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

La vigilanza sulla corretta formazione degli organi in funzione della rappresentanza di genere è affidata alla struttura di livello immediatamente superiore la quale ha il potere ed il dovere di intervenire per riequilibrare situazioni in contrasto con la presente norma.

La convocazione degli Organi, contenente data, ora, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori avviene per iscritto di norma almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto. Nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate e poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti degli organi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fino dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

Nelle riunioni in cui siano previste elezioni, designazioni e/o nomine di qualsiasi tipo - sia interne alla struttura che esterne - ovvero quando si assumano impegni di spesa non ordinari, ogni struttura dovrà prevedere la redazione di un apposito verbale con allegato il foglio di presenza debitamente sottoscritto dai partecipanti. Il verbale, redatto a cura di un componente designato dall'organo tra i suoi componenti, deve essere depositato e conservato presso la Segreteria della struttura.

L'assenza a tre riunioni consecutive degli Organismi senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico.

10.2 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

10.3 VALIDITÀ DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI

Le decisioni degli organi statuari della Uiltrasporti di qualsiasi livello sono valide salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

- a) 50% + 1 dei presenti per l'assunzione di decisioni politiche di ordine generale;
- b) 75% + 1 degli aventi diritto al voto per l'approvazione di spese rilevanti che impegnino la struttura per più esercizi economici.



Per la validità delle decisioni è richiesto il foglio di presenza e la verbalizzazione delle presenze e delle assenze specificando, tra queste ultime, quelle ingiustificate.

Per le riunioni nelle quali si debbano adottare impegni di spesa straordinaria, l'adozione del foglio di presenza e la verbalizzazione delle decisioni costituiscono documentazione vincolante ai fini dell'esecuzione della decisione.

10.4 SOSTITUZIONI

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo delle vacanze di uno o più componenti degli organi statutari di qualsiasi grado e livello si procederà con decisione del competente Organo di voto, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

11. NORME TRANSITORIE

11.1

Fermo restando tutte le previsioni del presente Statuto che decorrono dall'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del 19 dicembre 2017, per le strutture che attualmente non redigono il bilancio (Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico, Nota Integrativa), è data loro la possibilità di continuare a redigere il Rendiconto (Bilancio per cassa) fino al 31 dicembre 2018.

11.2

Nel periodo di transizione tra l'elezione della Segreteria Territoriale Uiltrasporti (priva della funzione di Tesoriere) e l'elezione della Segreteria Regionale Uiltrasporti (Con la funzione di Tesoriere unico regionale), il controllo sull'attività amministrativa della Uiltrasporti Territoriale, verrà garantito ed esercitato dal Tesoriere del Territorio Regionale in carica.